II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1990

relativa alla fissazione del quadro comunitario di sostegno per l'intervento del Fondo sociale europeo in Spagna nell'ambito degli obiettivi 3 e 4

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(90/260/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea degli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il parere del comitato consultivo del Fondo sociale europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione fissa, sulla base dei piani presentati da ciascuno Stato membro relativamente alla lotta contro la disoccupazione a lungo termine e all'inserimento professionale dei giovani, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla realizzazione degli obiettivi 3 e 4 ;

considerando che, ai sensi del secondo comma della suddetta disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare le assi prioritarie scelte, le forme di intervento, il piano indicativo di finanziamento e la durata degli interventi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [2], precisa, nel titolo III, articoli 8 e seguenti, le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo [3], fissa le condizioni per l'intervento di detto strumento finanziario ;

considerando che le autorità spagnole hanno presentato un programma relativo ad azioni di lotta contro la disoccupazione a lungo termine e all'inserimento professionale dei giovani ;

considerando che le azioni predisposte per la realizzazione degli obiettivi 3 e 4 nelle comunità autonome delle Asturie, Galizia, Andalusia, Valencia, Canarie, Castilla-La Mancha, Castilla-Leòn, Murcia, Estremadura e Ceuta e Melilla sono state prese in considerazione in sede di fissazione dei quadri comunitari di sostegno per le regioni interessate dall'obiettivo 1 ;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato fissato d'intesa con lo Stato membro interessato, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno riguarda l'insieme del territorio spagnolo ad eccezione delle regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo 1 ;

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

considerando che gli orientamenti adottati dalla Commissione (89/C 45/04) in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4255/88 precisano le scelte e i criteri comunitari per la lotta contro la disoccupazione a lungo termine e l'inserimento professionale dei giovani (1);

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che in forza dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene trasmessa allo Stato membro sotto forma di dichiarazione d'intenti;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi alla partecipazione dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi contemplati nei quadri comunitari di sostegno formeranno oggetto di ulteriori decisioni della Commissione al momento dell'approvazione delle misure in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il quadro comunitario di sostegno per gli interventi del Fondo sociale europeo nell'ambito degli obiettivi 3 e 4, nell'insieme del territorio spagnolo ad eccezione delle regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo 1, è approvato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1992.

La Commissione dichiara la propria intenzione di contribuire alla realizzazione di detto quadro comunitario secondo le disposizioni ivi contenute e conformemente alle norme e agli orientamenti che disciplinano il funzionamento del Fondo sociale europeo.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

a) le assi prioritarie prescelte
   - obiettivo 3:
     - formazione tecnologica e formazione professionale di base e qualifica professionale,
     - aiuti in sede contrattuale e per la creazione di attività autonome,
     - provvedimenti a favore delle donne e delle categorie di persone più sfavorite nel mercato del lavoro;
   - obiettivo 4:
     - formazione tecnologica e formazione professionale di base e qualifica professionale,
     - aiuti in sede contrattuale e per la creazione di attività autonome,
     - provvedimenti a favore delle donne e delle categorie di persone più sfavorite sul mercato del lavoro;

b) una sintesi delle forme d'intervento che consistono prevalentemente in programmi operativi;

c) un piano indicativo di finanziamento indicante l'importo delle dotazioni finanziarie che per il periodo considerato ammontano complessivamente a 1 251,11 milioni di ecu, di cui 563 milioni di ecu a carico del Fondo sociale europeo e il resto a carico del pubblici poteri nazionali, regionali o locali, A titolo orientativo, il predetto importo è ripartito come segue:

   169,35 milioni di ecu per l'obiettivo 3,
   388,05 milioni di ecu per l'obiettivo 4,
   5,60 milioni di ecu (articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4255/88).

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario del presente regolamento.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1990.

Per la Commissione
Vasso PAPANDREOU
Membro della Commissione

(1) GU n. C 45 del 24. 2. 1989, pag. 6.